

TUTTE LE STRADE PER OTTENERE LO SCONTO

# Decreto rilancio

## Casa, il bonus 110%

### Tre interventi «trainanti» per attivare il nuovo sconto

La detrazione portata al 110% mette al centro isolamento termico e climatizzazione

PAGINA A CURA DI  
**Luca De Stefani**

Il decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110% nell'ambito degli interventi per il risparmio energetico «qualificato» (cosiddetto ecobonus, già agevolato al 50-65-70-75-80-85%). In particolare, sono stati introdotti i seguenti tre nuovi interventi, agevolati con il superbonus del 110%, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021: la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l'isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi.

#### GLI INTERVENTI CHE CONTANO

Solo se «congiuntamente ad almeno uno» di questi tre nuovi interventi dell'ecobonus (che chiameremo interventi «trainanti»), verranno sostenute spese per gli altri interventi già agevolati al 50-65-70-75-80-85% per il risparmio energetico «qualificato» o per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già agevolata al 50%, a tutti questi interventi spetterà la detrazione del 110% dall'Irpef o dall'Ires.

#### GLI INTERVENTI ANTISISMICI

Per tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, in base all'articolo 16, del decreto legge 63/2013, la percentuale sarà elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei tre nuovi interventi «trainanti».

L'aver scollegato da questa condizione l'aumento al 110%, potrebbe portare a pensare che le vecchie percentuali di detrazione con le vecchie regole (soprattutto quelle soggettive, molto ampie) siano sostituite completamente dal 110% e dalle stringenti regole soggettive (condomini, persone fisiche, abitazioni principali) dei complicati commi 9 e 10 dell'articolo 119 del decreto Rilancio. In realtà, solo leggendo l'articolo 121 del decreto Rilancio, sulle «trasformazioni» della detrazione in «crediti d'imposta» compensabili orizzontalmente o cedibili a terzi ovvero sugli «sconto in fattura», si riesce a comprendere che le vecchie regole rimarranno in vigore anche dopo il primo luglio 2020.

#### IL SOLARE FOTOVOLTAICO

Infine, spetterà il superbonus del 110% anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo (nuove tipologie di interventi, nell'ambito della consueta detrazione del 50% dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir, che dal 2021 dovrebbe essere ridotta al 36%), a patto che siano eseguite congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del superbonus: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i 3 trainanti) o quelli per il sisma-bonus.

www.datastampa.it



**I CARDINI  
 DEL PROVVEDIMENTO**



**La climatizzazione**

Gli interventi trainanti sono, anzitutto, interventi sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» (anche non condominiali), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti: con impianti di microgenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni, solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti

comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, prevista dal regolamento delegato della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013), ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

**L'isolamento termico**

In alternativa ci sono anche gli interventi di isolamento termico, con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi del Dm dell'ambiente 11 ottobre 2017, delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (pavimenti e coperture), che interessano l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso. In sostanza, si tratta di interventi di realizzazione del cosiddetto cappotto termico